

GEFRAN
BEYOND TECHNOLOGY

REGOLAMENTO INTERNO

Comunicazione delle operazioni su azioni e strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti (*Internal Dealing*)

(“Regolamento”)

INDICE DELLE REVISIONI				
REV	DATA	OGGETTO	REDATTA da	APPROVATA da
0	20.03.2006	Prima emissione	Ufficio Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
1	11.02.2016	Revisione generale	Ufficio Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
2	09.02.2017	Aggiornamento	Ufficio Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
3	03.08.2017	Aggiornamento	Ufficio Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
4	25.06.2020	Aggiornamento	Ufficio Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione

Indice

PARTE I - Premesse.....	3
1.1 Finalità del Regolamento	3
1.2 Destinatari	3
1.3 Principali riferimenti normativi	3
PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione	5
2.1 Premessa	5
2.2 Soggetti rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone Strettamente Legate	5
2.3 Individuazione dei Soggetti Rilevanti	6
PARTE III – Operazioni oggetto di comunicazione	6
3.1 Operazioni oggetto di comunicazione	6
3.2 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	7
PARTE IV – Termini di invio delle informazioni da parte dei soggetti rilevanti (diversi dagli azionisti rilevanti) e di pubblicazione delle medesime	7
4.1 Comunicazione alla Consob ed alla Società	7
4.2 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società	7
4.3 Pubblicazione delle informazioni.....	8
PARTE V – Modalità di invio delle comunicazioni e di pubblicazione delle informazioni.....	8
5.1 Modello di invio delle comunicazioni.....	8
5.2 Comunicazioni alla Consob	8
5.3 Comunicazioni alla Società	9
5.4 Pubblicazione delle informazioni	9
PARTE VI – Termini di invio delle informazioni da parte degli Azionisti Rilevanti e di pubblicazione delle medesime	9
6.1 Operazioni Rilevanti da comunicare.....	9
6.2 Tempistiche di comunicazione	9
6.3 Comunicazione alla Consob ed al pubblico	9
6.4 Comunicazioni alla Società	10
PARTE VII – Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni	10
7.1 Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni	10
7.2 Compiti del Preposto	10
PARTE VIII – Sanzioni	11
8.1 Sanzioni	11
PARTE IX – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni	12
9.1 Blackout periods.....	12
PARTE X – Norme finali.....	12
10.1 Diffusione del Regolamento.....	12
10.2 Modifiche e integrazioni del Regolamento	12
10.3 Trattamento dei dati.....	12

PARTE I - Premesse

1.1 Finalità del Regolamento

La normativa (cd. “*internal dealing*”) in vigore richiede che sia data trasparenza alle operazioni finanziarie effettuate da quei soggetti che possono con maggior probabilità disporre di “informazioni privilegiate” (così come definite nel Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate di GEFRAN), da un lato al fine di migliorare l’efficienza informativa del mercato e dall’altro lato quale mezzo per vigilare sui mercati.

Il presente Regolamento, in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa in vigore è finalizzato a:

- istituire la procedura diretta a individuare i “Soggetti Rilevanti” (come infra definiti) di GEFRAN S.p.A. (di seguito “GEFRAN” o la “Società”), le “Persone Strettamente Legate” (come infra definiti) nonché gli Azionisti Rilevanti (come infra identificati) obbligati ad effettuare le comunicazioni richieste dal presente Regolamento;
- disciplinare, con efficacia cogente, i flussi informativi inerenti le Operazioni finanziarie (come nel seguito definite) compiute dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone ad esse Strettamente Legate e dagli Azionisti Rilevanti.

Il presente Regolamento, in linea con il Codice Etico di GEFRAN, costituisce una misura diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di c.d. insider trading, reati che sono considerati “presupposti” ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001. Il Regolamento risulta quindi parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 del 2001 della Società.

Rimangono fermi gli obblighi di cui all’art. 120, comma 2 TUF secondo cui tutti i soggetti che detengono una partecipazione in Gefran superiore al 5% (in quanto la stessa riveste la qualità di PMI quotata) devono darne comunicazione a Consob ed alla Società stessa.

1.2 Destinatari

Destinatari del presente Regolamento sono:

- i Soggetti Rilevanti (come infra definiti);
- le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ed agli Azionisti Rilevanti (come infra definite);
- gli Azionisti Rilevanti (come infra definiti).

1.3 Principali riferimenti normativi

Nell’abito del presente Regolamento potrà essere richiamata la seguente normativa:

TUF	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo</i>
RE	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni)</i>
MAR	<i>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio emesso il 16/4/2014 relativo agli abusi di mercato.</i>
Regolamento 2016/522	<i>Regolamento delegato della Commissione emesso il 17/12/2015 che integra il MAR per quanto riguarda, tra gli altri, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica</i>
Regolamento 2016/523:	<i>Regolamento di esecuzione della Commissione emesso il 10/3/2016 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità al MAR</i>

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

2.1 Premessa

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al presente Regolamento (in breve anche “Comunicazioni Internal Dealing”), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari di cui alla Parte III del presente Regolamento (in breve anche “Operazioni” oppure “Operazioni Rilevanti”), i Soggetti Rilevanti, le Persone loro Strettamente Legate nonché gli Azionisti Rilevanti.

2.2 Soggetti Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Soggetti Rilevanti nella Società

Per Soggetti Rilevanti nella Società si intendono:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i dirigenti che: i) abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente GEFran e ii) detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, identificati secondo le modalità previste al successivo punto 2.3 e che come tali sono iscritti nella sezione permanente del Registro (per tale intendendosi la banca dati elettronica riportante le persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti o privilegiate, istituito da GEFran ai sensi dell'Art. 18 del MAR).
- d) chiunque, ai sensi dell'art. 114, co. 7, del TUF, detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto.

Azionisti Rilevanti

Per Azionisti Rilevanti si intendono:

- a) chiunque, ai sensi dell'art. 114, co. 7, del TUF, detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto.

Persone Strettamente Legate

Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ed agli Azionisti Rilevanti si intendono:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente convivente da almeno un anno alla data di effettuazione di un'Operazione Rilevante ai sensi del presente Regolamento;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone: i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante o da una Persona Strettamente Legata agli stessi, o ii) direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante o da una Persona Strettamente Legata agli stessi, o iii) sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante o da una Persona Strettamente Legata agli stessi, o iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di tale un Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante o di una Persona Strettamente Legata agli stessi.

È compito dei Soggetti Rilevanti rendere nota alle Persone ad essi Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di Comunicazione *Internal Dealing*.

2.3 Individuazione dei Soggetti Rilevanti

La Società, tramite il Preposto, istituisce e mantiene aggiornato il c.d. “Registro Internal Dealing” che elenca nominativamente i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate.

È inoltre compito di ogni Soggetto Rilevante, all’atto della sua identificazione, o successivamente, in caso di eventuali cambiamenti, comunicare tempestivamente e per iscritto (anche tramite posta elettronica), rispettivamente:

- al Preposto, l’elenco delle Persone a lui Strettamente Legate (indicando anche il tipo di relazione in essere) nonché qualsiasi variazione delle stesse;
- alle Persone a lui Strettamente Legate, tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dal presente Regolamento. Tutti gli adempimenti e le formalità connesse al rispetto del presente Regolamento da parte delle Persone Strettamente Legate restano di esclusiva competenza di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

La Società e/o il Preposto non potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa a Consob ed al mercato posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti (oltre che dalle Persone Strettamente Legate).

PARTE III – Operazioni oggetto di comunicazione

3.1 Operazioni oggetto di comunicazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.2, gli obblighi di comunicazione ai sensi del presente Regolamento si applicano qualora il Soggetto Rilevante o Persone a lui Strettamente Legate effettuino una delle seguenti Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto strumenti finanziari emessa da GEFran o altri strumenti finanziari ad essi collegati:

- l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
- l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i credit default swap;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n.

596/2014;

- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Sono "strumenti finanziari collegati alle azioni":

- gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (ad es. i warrant,);
- gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (ad es. le obbligazioni convertibili);
- gli strumenti finanziari derivati.
- gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; (ad es. azioni di risparmio convertibili)
- le azioni quotate emesse da società Controllate dalla Società e gli strumenti finanziari ad esse collegate.

3.2 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate le Operazioni il cui importo non raggiunga, nell'arco di un anno civile, Euro 20.000, sommando tutte le operazioni effettuate nell'anno civile senza compensazione con quelle di segno opposto.

Una volta superato l'importo di Euro 20.000 nell'anno civile, devono essere comunicate tutte le Operazioni successivamente compiute entro la fine dell'anno, a prescindere dal loro valore.

PARTE IV – Termini di invio delle informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e di pubblicazione delle medesime

4.1 Comunicazione alla Consob ed alla Società

Sia i Soggetti Rilevanti sia le Persone ad essi Strettamente Legate sono tenuti a comunicare sia a Consob sia alla Società l'effettuazione di Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione.

Qualora sia stato sottoscritto un apposito accordo con la Società per l'effettuazione da parte di quest'ultima delle comunicazioni a Consob, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge e di consentire alla Società di rispettare i tempi di comunicazione al pubblico, i Soggetti Rilevanti (i) comunicano alla Società e (ii) fanno in modo che le Persone ad essi Strettamente Legate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti **entro il giorno lavorativo successivo** alla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti devono essere trasmesse utilizzando il modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523 e nel rispetto delle modalità definite da Consob.

4.2 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto degli anzidetti Soggetti Rilevanti nonché delle Persone ad essi Strettamente Legate, la

comunicazione alla Consob di cui sub 4.1, a condizione che venga sottoscritto un apposito accordo, in virtù del quale i Soggetti Rilevanti (o la Persona Strettamente Legata) si impegnino, oltre a consegnare tutte le informazioni previste dal modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523, a rispettare il limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di comunicazione alla Consob.

In presenza di accordo, il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati **entro il giorno lavorativo successivo** alla data della loro effettuazione ai recapiti di cui al successivo art. 5.3.

4.3 Pubblicazione delle informazioni

Gefran darà comunicazione al pubblico dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante o dalle Persone ad esse Strettamente Legate entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea, tra cui la pubblicazione sul proprio sito internet, nella sezione dedicata all'*internal dealing*.

PARTE V – Modalità di invio delle comunicazioni e di pubblicazione delle informazioni

5.1 Modello di invio delle comunicazioni

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, deve avvenire mediante utilizzo del modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523

5.2 Comunicazioni alla Consob

In assenza di accordo con la Società – Soggetto Rilevante non collegato ad uno SDIR (Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate)

- tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", oppure
- tramite altri mezzi elettronici stabiliti dalla Consob che assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

In caso di assenza di accordo con la Società – Soggetto Rilevante collegato ad uno SDIR

Invio della comunicazione tramite SDIR.

In caso di impossibilità temporanea di utilizzo dello SDIR provvedere all'invio della comunicazione tramite le modalità definite sopra.

In caso di accordo con la Società

La comunicazione verrà trasmessa a Consob direttamente dalla Società tramite SDIR.

In caso di impossibilità temporanea di utilizzo dello SDIR la Società provvederà all'invio della comunicazione tramite i mezzi previsti dalla disciplina applicabile.

5.3 Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni alla Società sono effettuate tramite invio del modello di cui sub 5.1 con le seguenti modalità alternative:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: internaldealing@gefran.com;
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni, presso GEFran S.p.A., Via Sebina n.74, Provaglio d'Iseo (BS).

5.4 Pubblicazione delle informazioni

La pubblicazione da parte della Società delle Operazioni Rilevanti ad essa comunicate, avverrà con le modalità stabilite dalla normativa applicabile anche nell'apposita sezione del sito internet della Società.

PARTE VI – Termini di invio delle informazioni da parte degli Azionisti Rilevanti e di pubblicazione delle medesime

6.1 Operazioni Rilevanti da comunicare

Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob ed alla Società e al pubblico le Operazioni Rilevanti poste in essere da loro stessi o da Persone ad essi Strettamente Legate il cui valore complessivo sia pari o superi l'importo di Euro 20.000 entro la fine dell'anno civile. Una volta superato l'importo di Euro 20.000 nell'anno civile, devono essere comunicate tutte le operazioni successivamente compiute entro la fine dell'anno, a prescindere dal loro valore.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, deve avvenire mediante utilizzo del modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523

6.2 Tempistiche di comunicazione

Le comunicazioni di cui al precedente punto 6.1. devono essere effettuate **entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

6.3 Comunicazione alla Consob ed al pubblico

In assenza di accordo con la Società:

- tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", oppure
- tramite altri mezzi elettronici stabiliti dalla Consob che assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa

In caso di accordo con la Società:

- l'Operazione Rilevante deve essere notificata alla Società entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'Operazione Rilevante affinché Gefran possa diffonderla a Consob ed al mercato non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

Le comunicazioni al pubblico dovranno essere effettuate dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone ad essi Strettamente Legate tramite l'invio a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR oppure, se effettuate dalla Società per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, secondo le disposizioni di leggi e regolamentari.

6.4 Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni alla Società sono effettuate tramite invio del modello di cui sub 6.1 con le seguenti modalità alternative:

- c) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: internaldealing@gefran.com;
- d) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni, presso GEFran S.p.A., Via Sebina n.74, Provaglio d'Iseo (BS).

PARTE VII – Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

7.1 Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

Il soggetto preposto (il "Preposto") al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui al presente Regolamento è un componente della Direzione Affari Legale e Societari incaricato dall'Amministratore Delegato, avendo quale sostituto l'Investor Relator.

7.2 Compiti del Preposto

Sono compiti del Preposto e del suo sostituto:

- gestire e aggiornare il registro internal dealing;
- dare informazione ai Soggetti Rilevanti identificati dal Consiglio di Amministrazione dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi;
- accertarsi che i Soggetti Rilevanti abbiano ricevuto copia del presente Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni);
- fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (ove la Società sia tenuta in base ad accordi con i Soggetti Rilevanti);
- provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con i Soggetti Rilevanti);
- inviare ai Soggetti Rilevanti comunicazione relativa all'imminente decorrere di eventuali *blackout periods* stabiliti dalla Società;
- informare tempestivamente la Società (nella persona dell'Amministratore Delegato delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa o concordati);
- curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i Soggetti Rilevanti per l'invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei Soggetti Rilevanti, delle comunicazioni, nonché di tutta l'ulteriore documentazione inviata/ricevuta ai/dai Soggetti Rilevanti in relazione al presente Regolamento e sue procedure di attuazione;
- curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate;
- tenere aggiornato l'organo amministrativo (nella persona dell'Amministratore Delegato) sulle comunicazioni pervenute e pubblicate;
- monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di Comunicazioni Internal Dealing, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;

- proporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento richiesti da modifiche normative intervenute;
- far pubblicare la versione aggiornata del presente Regolamento sul sito internet ed intranet della Società.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

PARTE VIII – Sanzioni

8.1 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193 TUF, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114 TUF è applicabile una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis del TUF

Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni

Al fine di assicurare la corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento da parte di dipendenti di Gefran S.p.A. e delle sue Società Controllate, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- l'inosservanza da parte del Soggetto Rilevante degli obblighi informativi di cui al presente Regolamento ovvero dei comportamenti ad esso richiesti costituiscono infrazione disciplinare, che verrà sanzionata con la comminazione delle sanzioni disciplinari come stabilite dal CCNL vigente presso Gefran S.p.A. ovvero presso le controllate rilevanti;
- in caso di inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al presente Regolamento da parte di un Soggetto Rilevante che rivesta la qualifica di Amministratore o Sindaco, la Società valuterà i rimedi contrattuali più opportuni, non ultimo la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con tali soggetti.

In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Destinatari assume rilevanza patrimoniale per gli eventuali danni e/o pregiudizi che ne dovessero derivare alla Società

PARTE IX – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

9.1 Blackout period

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti nei seguenti periodi:

- a) nei trenta giorni di calendario antecedenti l'annuncio da parte di GEFRAN di un rapporto finanziario annuale o (ove applicabile) intermedio che GEFRAN è tenuta a rendere pubblici secondo: (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto nazionale e fino alla diffusione al pubblico delle relative informazioni (il "**Blackout Period**").
Si precisa inoltre che, qualora l'Emittente pubblichi dati preliminari relativi ai predetti dati contabili, il Blackout Period viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio di tali dati preliminari.
- b) fermo quanto previsto sub a), a decorrere dal ricevimento della comunicazione di iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate" di cui alla procedura per la gestione delle informazioni privilegiate di GEFRAN, fino al momento della diffusione al mercato dell'informazione privilegiata il cui accesso ha determinato l'iscrizione nel registro.

Il Preposto informa tempestivamente per iscritto i Soggetti Rilevanti sulle date previste per i predetti annunci e sul conseguente inizio del Blackout Period.

Si ricorda che, in aggiunta a quanto sopra descritto, i Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti qualora sia in possesso di Informazioni Privilegiate (come definite dal MAR).

GEFRAN può eccezionalmente consentire a un Soggetto Rilevante di compiere Operazioni durante il Blackout Period solo nei casi espressamente previsti dal MAR e secondo la modalità in esso descritta.

PARTE X – Norme finali

10.1 Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura del Preposto anche per il tramite della pubblicazione sul sito internet e sul sistema intranet aziendale.

10.2 Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 9.1.

10.3 Trattamento dei dati

I dati raccolti nell'ambito del presente Regolamento saranno trattati da Gefran in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR"). I dati saranno utilizzati in adempimento ad obblighi di legge, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e saranno

GEFRAN

BEYOND TECHNOLOGY

conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. compresi tra il 15 al 21 del GDPR, rivolgendosi al titolare dei dati personali alla e-mail privacy@gefran.com .